

ELEZIONI PRIMARIE IN CALABRIA: LA REGIONE, RE MELIUS PERPENSA, RICONOSCE L'ERRORE (□)

di Antonino Spadaro *
(26 ottobre 2009)

Indice: *Introduzione: una commedia in due atti (su un testo di legge cattivo per uno scopo buono).* - *Parte I. Le critiche alla legge calabrese sulle primarie (nel quadro dell'evoluzione della forma di governo della Regione).* - *Parte II. L'inevitabile epilogo della vicenda: il Consiglio regionale ritorna sui suoi passi.*

Introduzione: una commedia in due atti (su un testo di legge cattivo per uno scopo buono)

Se una vulgata popolare – facilmente tacciabile di qualunquismo – vuole che oggi *in Italia* ormai tutto sia possibile, sembra di poter dire che a maggior ragione *in Calabria* ormai tutto sia possibile. Il caso che qui si esamina velocemente è, in effetti, indicativo di come tutto, o quasi, in questa Regione possa accadere. La vicenda si snoda, come una commedia – piuttosto surreale – che si svolge in due atti e infatti in due Parti abbiamo diviso questo articolo.

Stiamo parlando della legge regionale calabrese sulle primarie, un testo *cattivo* per uno scopo *buono*. Ci guardiamo bene, qui, dal sottolineare che ben altre sono le urgenze (statutarie e legislative) di questa meravigliosa ma difficile Regione d'Italia. Semplicemente e piuttosto, constatiamo, ancora una volta, il modo superficiale e trasandato con cui un tema così importante e delicato sia stato affrontato da buona parte della classe politica locale, che pure tecnicamente dispone di strutture e personale che dovrebbe adeguatamente supportarla.

Nella I Parte (atto I) si esamina il progetto di legge sulle elezioni primarie in Calabria, piuttosto affrettato e discutibile, su cui parte dell'opinione pubblica regionale aveva espresso le sue riserve. Ciononostante quel testo diventa legge nell'agosto di quest'anno (la n. 25/2009). Su di esso si concentrano quindi sulla stampa quotidiana locale le critiche, varie ed argomentate, di costituzionalisti (fra cui chi scrive) e magistrati, preoccupati per la normativa appena approvata. Ma invano: i proponenti sembrano irremovibili, non senza qualche cauta apertura. Interviene poi il Governo che impugna la legge di fronte alla Corte costituzionale. Qualche studioso continua a difendere la legge, ma evidentemente i proponenti non sono più sicuri e convinti.

Nella II Parte (atto II), si segnala che, a distanza solo di pochi mesi: nell'ottobre dello stesso anno, il Consiglio regionale – si noti: ben prima che si esprima la Corte costituzionale – decide, nel silenzio generale e in meno di un minuto (60 secondi), di *emendare* la legge, accogliendo sostanzialmente le critiche che la dottrina più avveduta aveva mosso.

□(□) Questo articolo costituisce una parte (§ 10) di un più ampio saggio su *La forma di governo regionale calabrese*, destinato alla ricerca inter-disciplinare intitolata "Un Progetto per la Calabria. Istituzioni e proposte di riforma", promosso dall'Associazione Ex Consiglieri regionali della Calabria e affidato alla direzione scientifica e al coordinamento generale dell'Autore.

Fine dell'articolo (e della commedia).

Parte I. Le critiche alla legge calabrese sulle primarie (nel quadro dell'evoluzione della forma di governo della Regione)

Al di là della recentissima riforma statutaria (non ancora definitiva) e della singolare, e discutibilissima, bozza di riforma dell'attuale normativa elettorale (iniziativa Loiero-Bova n. 388/8^a/2009 di modifica e integrazione della legge elettorale regionale del 7 febbraio 2005, n.1)¹, in Calabria viene approvata una vera e propria legge nella materia "elettorale in senso lato" o "di contorno", che istituisce le c.d. *elezioni primarie* (iniziativa Loiero-Bova n. 387/8^a/2009, approvata il 6 agosto 2009).

Rinviando ad altra sede gli approfondimenti necessari, non possiamo tuttavia sottacere almeno alcune riflessioni sugli aspetti più rilevanti della normativa, per l'indiscussa e clamorosa incidenza immediata che essa ha proprio sulla *forma di governo* regionale calabrese.

Precisiamo subito che crediamo sinceramente nell'istituto delle *elezioni primarie*, non solo quale importante forma di partecipazione democratica intra-partitica, ma – soprattutto oggi e in Italia, dove l'attuale legge elettorale nazionale ha praticamente esautorato i cittadini della facoltà (costituzionalmente prevista) di scelta dei candidati – quale strumento di necessaria correzione più generale del sistema elettorale vigente, che in pratica riserva tale scelta, in questo momento, solo alle segreterie dei partiti. Ma dobbiamo esaminare qui una specifica legge "regionale".

Precisiamo pure che in astratto non ravvisiamo alcun contrasto con norme costituzionali nella disciplina, a mezzo di legge regionale, delle elezioni primarie.

Nonostante forti perplessità di altri giuristi, nemmeno abbiamo soverchi dubbi sull'introduzione di primarie *vincolanti*, i cui risultati dunque realmente vincolino i partiti che *abbiano liberamente scelto* di aderire alle primarie stesse.

Abbiamo invece espresso qualche dubbio di costituzionalità sull'introduzione con legge regionale di elezioni primarie *obbligatorie*, ossia cui "devono" soggiacere *tutte* le forze politiche, le quali non avrebbero dunque la facoltà di sottrarsi alle stesse nella selezione delle candidature, presumibilmente in nome del principio di necessaria democraticità "interna" agli stessi partiti. Ciò per almeno tre ragioni:

a) la democraticità "interna" della vita dei partiti non può essere assicurata *necessariamente e solo* dall'istituto delle primarie, cui per altro va – lo ribadiamo ancora – il nostro personale favore e apprezzamento. Un partito, infatti, può avere modalità diverse, e comunque democratiche, di selezione delle candidature: per esempio attraverso l'elezione democratica di organi congressuali miranti a questo scopo; inoltre

b) per comprensibili ragioni di autonomia e libertà, un partito può in ogni caso decidere di fare *proprie* elezioni primarie, sobbarcandosene gli oneri (significativi ma non

¹ Si rinvia, nell'ambito degli Atti che raccolgono anche il presente lavoro, all'apposito saggio di A. RAUTI, // *sistema elettorale regionale calabrese (legge elettorale e norme di contorno)*, § 25.

impossibili), senza essere costretto ad avvalersi necessariamente delle strutture e del personale di un apparato ed ente pubblico;

c) l'autonomia e libertà prima ricordate valgono, a maggior ragione, nell'ipotesi di c.d. *primarie chiuse*. S'intende, infatti, in questo caso, che comprensibilmente e legittimamente un partito possa desiderare che a votare siano non tutti i cittadini, e nemmeno i propri simpatizzanti (solo eventuali votanti), ma – si badi – *soltanto* i suoi *iscritti*, ovvero solo coloro che effettivamente partecipano alla vita del partito. In quanto tali, questi ultimi hanno una specie di *diritto naturale* e, se questa è la linea del partito, anche *esclusivo* alla selezione delle candidature.

Per questa ragione – l'esistenza di un ben poco controvertibile diritto all'autonomia di una formazione sociale, a maggior ragione se costituzionalmente rilevante com'è il partito – non si vede come una legge regionale possa rendere *obbligatorie* le elezioni primarie. Insomma, una forza politica ha il diritto costituzionale ex art. 49 Cost. di non vedere "ingerenze" – che sarebbero, queste sì, davvero poco democratiche – da parte di *terzi* (non votanti/simpatizzanti o financo simpatizzanti/ solo eventuali votanti, ma non iscritti) nella propria vita e attività interna. Altrimenti detto: è del tutto lecito, e costituzionalmente meritevole di tutela, l'ipotesi che una forza politica fissi il principio che chi vuol fare politica "in essa" debba necessariamente *iscriversi* "ad essa", ossia al partito, conducendo una battaglia democratica *dentro* il partito, per far prevalere democraticamente la *sua* linea politica nei confronti di quella degli altri iscritti. Per molti versi anzi, e al di là di facili demagogie, è questa la linea che in teoria e comprensibilmente dovrebbe essere prevalente.

Nel caso della legge calabrese, invece, le primarie sono non solo *vincolanti* (ciò che potrebbe comprendersi, s'è detto, per le forze politiche che liberamente hanno scelto di aderirvi: *pacta sunt servanda*), ma anche – parrebbe – *obbligatorie* (ciò che appare in contrasto con l'autonomia costituzionale dei partiti).

Tuttavia, anche sulla reale efficacia del "vincolo" gli stessi promotori sembrano manifestare, pur velatamente, un qualche dubbio ex artt. 49 e 122 Cost., tant'è che – nella relazione di presentazione della legge – parlano ora di primarie solo «tendenzialmente vincolanti», ora «vincolanti» *tout court*, con la singolarità – però e se abbiamo inteso bene – che la forza politica che non si attenesse al risultato, candidando un'*altra* personalità, perde solo la cauzione e il rimborso delle spese a carico del Consiglio regionale. Il punto non è chiaro e non è questione da poco. Infatti, se è vero – come dicono nella relazione introduttiva gli stessi relatori – che, attraverso la disincentivazione del mancato rimborso, un partito «non si troverà del tutto privato della sua libertà di scelta del candidato», allora evidentemente le primarie calabresi paradossalmente sono solo "obbligatorie", ma "non vincolanti", invertendosi il senso giuridico-costituzionale dell'obbligo. La questione resta oscura.

Come si sarà compreso, il nostro punto di vista – che in sé non avrebbe particolare valore, ma che ci sembra coincida con le esigenze di ragionevolezza (e dunque costituzionalità) della normativa – è esattamente opposto: una buona legge regionale, *id est* costituzionalmente compatibile, può certo costringere una forza politica che decida di aderire alla disciplina "pubblica" delle primarie a rispettare gli impegni pubblicamente presi (p. *vincolanti*), ma non può certo costringere una forza politica al "capestro" di primarie aperte (p. *obbligatorie*), sia perché – come si ricordava – esse non sono l'unico strumento per garantire la democraticità interna ai partiti, sia perché è del tutto legittimo che un partito voglia "auto-governarsi" soltanto ed esclusivamente attraverso i propri *iscritti*, senza incorrere nel rischio di un voto libero per tutti – iscritti, non iscritti e persino avversari

(c.d. *primarie aperte*) – con inevitabili “pateracchi” e “confusioni trasversali”, che invece da sempre caratterizzano i rapporti fra partiti e il personale politico in Calabria. Dobbiamo pensare che forse sia stato proprio questo un non dichiarato obiettivo della normativa in esame?

I dubbi di legittimità sulla legge regionale in questione toccano pure il fatto che le elezioni primarie siano state previste *solo* per i candidati all’elezione di Presidente della Giunta. Perché? Se si crede davvero nell’istituto, perché non generalizzarlo? L’anomala accoppiata di *obbligatorietà* delle primarie con l’*esclusività* delle stesse per l’elezione del “governatore” potrebbe indurre quasi ad immaginare un carattere *ad personam* della normativa ora in vigore. Qual è, insomma, *non* l’obiettivo dichiarato (carattere determinante dell’elezione del “governatore” per la formazione della maggioranza consiliare), ma quello *reale*, di tale normativa? Se davvero ai promotori sta a cuore il più generale principio democratico e partecipativo, forse avrebbero dovuto immaginare tale normativa non solo per il Presidente della Giunta, ma anche per i candidati al Consiglio regionale (come, del resto, è previsto dalla legge regionale toscana – n. 70/2004 – che dichiaratamente ispira, seppure non interamente, la normativa calabrese)².

Esiste poi un ulteriore dubbio di legittimità, che – per la sua gravità – stupisce non sia stato avvertito. Ci sia consentita una battuta: il sistema di elezioni primarie “aperte” previsto, a ben vedere, è insieme... *poco aperto e troppo aperto!* Proviamo a spiegare, con l’avvertenza introduttiva che stiamo esaminando una disciplina legislativa, dunque *pubblica*, posta in essere da un ente-soggetto *pubblico* (la Regione), che ovviamente si serve di un apparato *pubblico*, per finalità che non possono non essere *pubbliche*, dunque di interesse generale e segnatamente *costituzionalmente conformi*.

Cominciamo dal fatto che si tratti di primarie *poco aperte*.

In breve: nonostante nella relazione introduttiva al disegno di legge in esame ci si limiti a dire, piuttosto ambiguamente e genericamente, che «in ciascuna delle sezioni sarà possibile votare tutte le liste presentate», in realtà, come chiaramente recita l’art. 9, n. 1, della legge: «L’elettore esprime un solo voto, per una sola delle liste presentate». La disposizione, inequivoca, trova comunque conferma nello stesso art. 9, sempre n. 1, dove si dice: «Ciascun elettore esprime il proprio voto scegliendo la scheda della lista, o della coalizione di liste, per le quali intende votare. Le schede, di colore diverso per ciascuna delle liste presentate, sono predisposte dalla Regione, ecc.»

Ciò significa, senza troppi giri di parole, che – nell’ipotetica scelta fra il candidato di una coalizione di centro-sinistra e quello di una coalizione di centro-destra – al cittadino calabrese è *precluso* esprimere la sua preferenza “e” per l’una “e” per l’altra, evidentemente dovendo scegliere solo per l’una “o” per l’altra. E perché? Comprendiamo che, in astratta teoria, gli elettori si indirizzino verso i candidati delle forze/coalizioni politiche che intendono, poi, il giorno delle effettive elezioni regionali, votare, e comprendiamo pure che un’astrattissima esigenza di etica politica (una vera e propria *pruderie*) potrebbe indurre a ritenere più corretto il voto dato al candidato della coalizione in cui ci si identifica, piuttosto che a uno dei candidati della coalizione avversaria. Ma si

² Una durissima critica in questo senso viene ora da un coraggioso documento dell’Associazione ex consiglieri regionali della Calabria (cfr. *Opinioni Calabria*, n. 5/2009, 1 s.), secondo cui ci troviamo di fronte a una: «... fiera di convenienze innominabili [...] funzionali alla difesa del sistema ed in esso delle persone maggiormente interessate [...] la proposta come formulata viola il principio di autonomia organizzativa dei singoli partiti e le libertà politiche delle persone e dei gruppi organizzati. Essa, inoltre, costituisce una vera e propria surrogata delle responsabilità proprie delle singole formazioni politiche. Essa, in definitiva, appare come uno strumento di conservazione della rappresentanza politica, con innegabile aggravio della finanza regionale».

tratta di considerazioni davvero astratte e ben poco conducenti, se si considera che – già oggi – nelle Regioni, grazie al voto disgiunto (*panachage*), è possibile al cittadino votare, per esempio, un candidato “governatore” di centro-sinistra e, contemporaneamente, un consigliere regionale di centro-destra: naturalmente si tratta di contesto diverso da quello qui esaminato, ma comunque è cosa su cui riflettere.

Ad ogni modo, nel caso di semplici *elezioni primarie* dichiaratamente *aperte*, perché deve essere concesso al cittadino di esprimersi “solo” sul candidato della propria coalizione politica e *non anche* sul candidato della coalizione politica avversaria? Non è forse espressione di una buona dinamica democratica, ed un’alta forma di partecipazione, pure quella che riconosce la possibilità di contribuire a scegliere non solo il proprio candidato, ma anche il candidato avversario? S’immagini il caso che nella coalizione avversaria venga candidata una persona brava e competente insieme a un delinquente incompetente: perché *precludere* in questo caso al cittadino qualunque, al *quisque e populo*, la facoltà di contribuire ad escludere dai candidati degni alla carica di “governatore” la persona delinquente/incompetente? Per queste ragioni, reputiamo il sistema introdotto dalla legge calabrese di primarie *aperte* in realtà... un sistema di primarie *poco aperte*. In particolare, abbiamo forti dubbi che un sistema di primarie formalmente *aperte* – quando disciplinato con fonte di diritto “pubblico” (legge) da parte di un ente “pubblico” (Regione) – possa non essere *del tutto* “aperto”. Insomma, la razionalizzazione giuridica – dunque la *giuspubblicizzazione* – dell’istituto delle primarie “aperte” sembra più compatibile a un diritto di scelta “pieno”, a 360 gradi, del cittadino nei confronti dei candidati, di “tutti” i candidati, di “ogni” coalizione.

Ma se può forse indulgersi su questo punto (onde evitare inquinamenti e trasversalismi), come prima si ricordava ciò che appare ancor più grave è il fatto che il sistema di elezioni primarie calabresi non solo appaia, nella ricordata legge, poco aperto ma, per paradosso, anche... *troppo aperto*.

Con ciò intendiamo dire che, almeno in parte e come da tanti rilevato³, appare leso il principio costituzionale di “segretezza” (e, quindi, di riflesso, potenzialmente anche di “libertà”) del voto ex art. 48 Cost.⁴. Naturalmente sappiamo bene che qui non è in gioco il voto per l’*elezione stricto sensu* intesa, ma solo per la *candidatura* che porta all’elezione, e sappiamo anche bene che almeno il voto per le candidature – interne alla stessa coalizione o partito – fortunatamente rimane segreto, ma ci sembra che il sacro e delicatissimo principio costituzionale di segretezza e libertà non possa riguardare solo quest’aspetto, trascurandosi il fatto – relevantissimo in una Regione come la Calabria, dal voto spesso inquinato⁵ – che il cittadino prima di votare “segretamente” il candidato, deve indicare “palesamente” la coalizione o partito di riferimento, con ciò qualificandosi politicamente.

³ Per es., da S. GAMBINO, *I partiti e le elezioni*, in *Calabria ora*, 11 agosto 2009, 3 ed 8 e da A. SPADARO, *Primarie calabresi. Perché così pasticciate?*, in *Calabria ora*, 15 agosto 2009, 1, 6 s.

⁴ Sul principio di segretezza del voto, cfr. spec. T. MARTINES, *Sub art. 56-58*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna-Roma 1984, 43 ss., ora in *Id.*, *Opere*, tomo III, Milano 2000, 163 ss. Più in generale sul voto, v. ora A. GRATTERI, *Nuove tecnologie e partecipazione elettorale*, Padova 2005.

⁵ Molto opportunamente, in tre lucidi interventi, criticano la legge vigente e segnalano anche quest’aspetto – in particolare la «presenza invasiva di associazioni mafiose, il cui potere di condizionamento elettorale è stato accertato in plurime indagini penali condotte dalle DDA di Catanzaro e Reggio Calabria» – tre autorevoli magistrati calabresi: A. CISTERNA, *Le primarie non sono rimedio di tutti i mali*, in *Gazzetta del Sud*, 9 agosto 2009; V. MACRÌ, *Legge sulle primarie: se il voto non è segreto*, in *Calabria ora*, 9 agosto 2009, e R. PENNISI, *Così si intacca la segretezza del voto*, in *il Quotidiano*, 14 agosto 2009, 1 e 16. Conforme, con ironia, R. GALLULLO, *Primarie con ‘drangheta alla calabrese*, in *Il Sole 24 ore*, 14 agosto 2009, 17.

Si badi: che questo accada quando le primarie, chiuse o aperte, sono gestite *direttamente* dai singoli partiti è fatto *giusprivatistico* (seppure costituzionalmente rilevante) ovvio e scontato. In tal caso chi vota, per ciò stesso, sceglie di schierarsi *politicamente* in modo pubblico, con tutte le conseguenze che ne derivano (come accade, per esempio, quando le primarie di partito sono aperte e il votante notoriamente appartiene a, o simpatizza per, un'altra forza politica). Ben diverso, invece, è il caso in cui le primarie sono concepite come un'istituzione di *diritto pubblico*, che riguarda *tutte* le forze politiche e interessa trasversalmente *tutti* i cittadini (p. aperte *iure publico*) chiamati a partecipare alla scelta dei candidati all'elezione del "governatore"⁶. Anche a sorvolare sulle situazioni particolari di alcuni soggetti che comprensibilmente non desiderano che siano conosciuti i propri orientamenti politici (si pensi ai magistrati, ai militari, ai ministri di culto...), se davvero si vuole offrire al cittadino *tout court*, ossia al *quisque e populo* – non al cittadino iscritto e/o politicamente impegnato – la possibilità di dire la sua sulle candidature, allora bisogna garantirgli non solo la segretezza "sul voto del candidato", ma anche la segretezza/riservatezza "sulle proprie opzioni politiche" di fondo legate alle candidature. A chi scrive sembra che ogni altra soluzione – ignorando, se non la forma, lo *spirito* del principio costituzionale di segretezza del voto – pecchi o di ipocrisia o di ingenuità e comunque non sia *ragionevole*. In questo caso forse si può parlare, dunque, non di una violazione diretta, ma di un "aggiramento" del principio di segretezza del voto, il quale a ben vedere presuppone due passaggi logico-cronologici: a) la scelta della forza/coalizione politica; b) la scelta del candidato. Sicché, garantire la segretezza solo del secondo passaggio appare costituzionalmente irragionevole e lesivo della piena libertà politica del cittadino, a maggior ragione quando sarebbe possibile (come si vedrà) garantire senza alcuna complicazione anche la segretezza del primo.

Più fattori confermano il pericoloso meccanismo ricordato: dopo l'identificazione dell'elettore da parte del Presidente o Vicepresidente della sezione, «ciascun elettore esprime il proprio voto scegliendo la scheda della lista, o coalizione di liste, per la quale intende votare» (art. 9, n. 1); la scheda colorata (politicamente qualificata e dunque politicamente identificabile), richiesta dall'elettore, viene «consegnata» dal Presidente o Vicepresidente che poi, dopo il voto (solo questo segreto), pubblicamente la «deposita» nell'urna (art. 9, n. 4, lett. a e b). Ciliegina sulla torta: «ciascuna urna è identificata dal medesimo colore della scheda che deve esservi inserita» (art. 8, n. 2, lett. c.).

Insomma, se non vogliamo essere ingenui, l'elettore – che pure è salvaguardato nella segretezza della sua scelta sul candidato – subisce comunque un'*esposizione pubblica* del proprio (presumibile) orientamento politico. Poca cosa, si dirà. Non ci pare affatto invece, soprattutto – ribadiamo – in una Regione come la Calabria, che conosce per antica tradizione il voto di scambio, la corruzione politica e l'inquinamento mafioso del voto. Né si sottovaluti il fatto che la Calabria ha 409 Comuni, per lo più piccoli e piccolissimi, e le sezioni previste dalla legge sono ben poche e potenzialmente "controllabili" (1 sez. per Comuni sino a 5000 ab., 2 da 5001 a 10.000, 3 da 10.001 a 15.000, da 6 a 15 con più di 15.000): cfr. art. 2, n. 2, lett. a.

⁶ In questo senso, davvero ci sembra "provi troppo" quanto affermato da R. DE LISO, *Primarie in Calabria*, in http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/speciale_regioni/statuti_regionali/0010_de_liso.pdf, quando ricorda che in Toscana una sola forza politica si è avvalsa delle primarie (sottintendendo con ciò la connessa identificabilità *politica* di tutti i votanti). Opportunamente invece, ma senza trarne le dovute conseguenze sulla questione della "obbligatorietà", l'A. ricorda che in Toscana tutti i partiti «possono partecipare» – e non, come in Calabria, semplicemente (*id est*: obbligatoriamente), «partecipano» – alle elezioni primarie.

Ma che, sul punto, qualcosa nella legge non andasse deve essere stato percepito dagli estensori della normativa che – *excusatio non petita, accusatio manifesta* – sono stati costretti a prevedere la seguente prescrizione: «È vietata qualsiasi registrazione o annotazione della scheda richiesta dall'elettore» (art. 9, n. 6). Perché mai? Se fosse vero – come pure è stato sostenuto – che la così singolare modalità prevista dall'attuale legge comporta una dichiarazione sulla «propria adesione a un determinato progetto politico»⁷ e «rappresenta un metodo democratico e ordinato di dichiarazione pubblica della propria appartenenza politica», sottolineandosi che «nulla impedisce, a chi non vuole esporsi, di non partecipare»⁸, cosa osterebbe allora a un'eventuale registrazione/annotazione delle schede? Delle due, l'una: o la segretezza/riservatezza circa la propria appartenenza politica è sempre e comunque un valore costituzionalmente protetto, come a noi pare (e implicitamente traspare dallo stesso art. 9, n. 6, della legge), o non lo è mai. Ci sembra invece contraddittorio qualificare, da un lato, il metodo delle primarie aperte – si badi: *su base pubblicistica e generalizzata per tutte le forze politiche* – una «dichiarazione pubblica della propria appartenenza politica» e, dall'altro, prevedere un divieto di annotazione/registrazione delle schede richieste. La verità è che – ad eccezione delle primarie “chiuse”, dove effettivamente, votando solo gli iscritti al partito, non ci sono problemi di “esposizione”, ma dove pure la segretezza del voto va tutelata – nel caso delle primarie “aperte” *pubblicistiche*, nelle quali il cittadino non si espone sulle candidature di una specifica forza politica, ma è potenzialmente chiamato ad esprimersi in pubblico *su tutto l'arco delle forze politiche in campo*, vada integralmente protetto il principio della segretezza (e libertà)⁹, non solo nel momento del voto nella cabina elettorale, ma già al momento della “richiesta” della scheda che – da sola – non può e non deve costituire un fattore di *identificazione* politica. Ciò, ribadiamo ancora, per il fatto che siamo di fronte a una disciplina legislativa, dunque *pubblica*, posta in essere da un ente-soggetto *pubblico* (la Regione), che ovviamente si serve di un apparato *pubblico*, per finalità che non possono non essere *pubbliche*, dunque di interesse generale e segnatamente *costituzionalmente conformi*.

Per altro, come si accennava poc'anzi, l'anomalia/illegittimità del singolare meccanismo previsto dall'attuale legge era facilmente superabile da un punto di vista tecnico. Il rimedio era stato già indicato: appariva sufficiente *la diversa previsione della consegna di una semplice scheda unica, comprensiva di tutte le indicazioni di coalizioni e partiti*¹⁰. Il fatto che, a differenza che in Toscana, non si sia pensato a tale semplice soluzione lascia stupefatti. Del resto, se proprio non si fosse voluto – per evitare il rischio di *confusione* e *trasversalismi* – consentire la doppia o molteplice scelta (per tutte le forze politiche) all'elettore delle primarie aperte, si sarebbe potuto comunque prevedere, accanto all'*unica scheda*, l'ipotesi di annullamento del voto, ove espresso per “più di una” coalizione o forza politica¹¹. Con quest'ultima precisazione si sarebbero insieme garantiti: a) l'effettiva e integrale segretezza del voto; b) la piena trasparenza/limpidezza della scelta politica del singolo elettore (automaticamente penalizzato da eventuali azioni trasversali).

Purtroppo e stranamente non soddisfaceva affatto le esigenze di legittimità fin qui richiamate la recentissima proposta di legge modificativa n. 408/8° (iniziativa di S. Magarò)

⁷ Così si esprime ora A. MORRONE (*Primarie, salva la segretezza del voto*, in *Calabria ora*, 11 agosto 2009, 7), presumibilmente parte in causa, in quanto consulente della Regione.

⁸ Così G. BOVA, *Nel rispetto della Costituzione*, in *Calabria ora*, 10 agosto 2009, 1 e 3.

⁹ Cfr. D. LO MORO, *Primarie, pressioni e voto segreto*, in *Calabria ora*, 12 agosto 2009, 1 e 5.

¹⁰ Un'espressa indicazione in questo senso in A. SPADARO, *op.et loc. cit.*

¹¹ Sia consentito rinviare ancora ad A. SPADARO, *op.et loc. cit.*

– depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale in data 7/9/2009 – come un’attenta dottrina ha subito rilevato¹².

Inoltre, non mancano profili di inopportunità, più che illegittimità nella legge qui esaminata. Per esempio, non si capisce perché viene istituito un apposito Collegio di garanzia – la cui composizione, quanto a requisiti richiesti, per altro, è modesta e troppo vaga («tre membri di riconosciuta indipendenza, dotati di esperienze e competenze nel campo del diritto pubblico o delle scienze politiche»: art. 13, n .1) – quando sarebbe stato molto più semplice ed economico estendere in merito, con una piccola modifica statutaria, le competenze della Consulta statutaria (art. 57 St.), organo di sicura autorevolezza già esistente e con finalità analoghe. Ma paradossalmente in Calabria sta accadendo anche questo: silenziosamente, senza alcun vero dibattito pubblico, si è ora approvata una riforma dello Statuto che, fra l’altro, “cancella” proprio tale organo, l’unico che costituiva un limite e un controllo, una sorta di contro-potere di garanzia allo stra-potere degli organi di indirizzo politico, e segnatamente del Presidente della Giunta che ordinariamente già dispone di maggioranze “bulgare” in Consiglio. Che dire di questo cambiamento della forma di governo regionale (che vede lo stravolgimento di un delicato equilibrio fra organi di controllo e di indirizzo)? Per ora non si può qui aggiungere altro su questa assurda novella di revisione statutaria...

In conclusione di queste riflessioni sulla legge istitutiva delle primarie, sembra di poter dire che l’attuale forma di governo calabrese – a fortissima preminenza del “governatore” (*presidenziale o di premierato sui generis*) – ne esca ulteriormente rafforzata, con l’avvertenza che sarebbe ingenuo pensare che beneficiario dell’articolato sistema in atto sia semplicemente il Presidente della Giunta, avvantaggiandosene invece tutta la complessiva e attuale classe politica regionale, incapace di autoridursi e di autolimitarsi, essendo impegnata, piuttosto, a rafforzare/consolidare, magari attraverso una sapiente vernice di apparente democraticità, la sua stabilità e i suoi tradizionali vantaggi/privilegi, nel rifiuto di ogni garanzia e di effettivi controlli di “legittimità” (e, segnatamente, di “statutarietà”).

Parte II. L’inevitabile epilogo della vicenda

Le critiche testé mosse erano state, pressoché in eguale forma, esternate pubblicamente sulla stampa quotidiana locale e anche attraverso mass media nazionali. Ma, come si ricordava, invano, almeno per i proponenti. In particolare: il Presidente del Consiglio regionale, on. G. Bova, difendeva la legge in più sedi e senza esitazioni; il Presidente della Giunta, on. A. Loiero, pur difendendola, non escludeva – per evitare ogni possibile equivoco – una correzione della legge. Presumiamo che questa cauta, ma chiara, apertura sia stata provvidenziale.

La svolta definitiva si deve, però, al fatto che il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni: Raffaele Fitto, prima che scadessero i sessanta giorni previsti dall’art. 127 Cost., ha impugnato la legge di fronte alla Corte costituzionale.

¹² Cfr. A. RAUTI, *Il sistema elettorale regionale calabrese (legge elettorale e norme di contorno)*, cit.

Va pure ricordato che la Calabria, purtroppo, ha una lunga storia di leggi impugnate, di ricorsi persi di fronte alla Corte e, almeno tanti anni fa, di leggi “contrattate” con il Governo per evitare guai (una prassi invero all’epoca diffusa).

Il II atto della commedia che qui si rappresenta vede quindi la Regione Calabria ritornare sui suoi passi e – nota bene: senza aspettare l’esito del giudizio di Palazzo della Consulta – saggiamente “cambiare idea”, *re melius perpensa* verrebbe da dire.

Il Consiglio regionale dunque, il giorno 23 ottobre 2009 – in una manciata di secondi e (sembrerebbe) in forma blindata, senza discussioni – a parte minori modifiche (art. 6, lett. g: cancellazione della cauzione, e art. 15, nn. 2-3: parziale cancellazione rimborso spese), apporta alla legge esattamente le modifiche qui richieste sia sulla cancellazione dell’obbligatorietà delle primarie per i partiti [l’art. 2 ora recita: «*possono partecipare...*»], sia sulla necessità di rispettare pienamente la segretezza del voto, adottando un’unica scheda [cfr. art. 8. n. 2, lett c. e art. 9], e predisponendo – come previsto – l’annullamento delle schede in cui il voto riguardi più coalizioni/forze politiche [art. 9, n. 1: «*Sono nulle le schede votate in favore di più candidati, o di liste, o di coalizioni di liste diverse da quella cui appartiene il candidato prescelto*»].

Che dire? Non sarebbe guastato un minimo di dibattito consiliare, ma ad ogni modo – come accade in molte commedie – sembra di poter dire, almeno in questo caso: tutto è bene quel che finisce bene...

* Professore ordinario di *Diritto costituzionale*, Facoltà di Giurisprudenza, Università “Mediterranea” di Reggio Calabria